DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2000

relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997

[notificata con il numero C(2000) 1385]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2000/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro.

(2) Il 22 giugno 1998 i Paesi Bassi hanno presentato domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul loro territorio nel 1997. Tale domanda è stata sostituita da una nuova domanda inoltrata il 2 giugno 1999.

(3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/25/CE [3] e 1999/18/CE [4] concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi. Tali decisioni hanno autorizzato il versamento delle prime due quote per un totale di 74 429 868 EUR.

(4) Ora occorre fissare l'importo globale della partecipazione finanziaria della Comunità.

(5) La Commissione ha verificato se sono state rispettate tutte le norme comunitarie in materia veterinaria e se tutte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono state soddisfatte.

(6) Le risultanze di dette verifiche non permettono di considerare ammissibile la totalità delle spese dichiarate. Tali accertamenti sono del resto confermati da un rapporto della Corte dei conti.

(7) Le osservazioni iniziali della Commissione sono state notificate ufficialmente alle autorità dei Paesi Bassi in data 13 gennaio 1998.

(8) Il 5 maggio 1999 e il 29 ottobre 1999 la Commissione ha ufficialmente notificato alle suddette autorità osservazioni complementari e il metodo di calcolo delle spese imputabili.

(9) Il comitato veterinario permanente non ha espresso alcun parere. La Commissione, in conformità all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, ha pertanto proposto in data 17 febbraio 2000 le presenti misure al Consiglio, il quale avrebbe dovuto deliberare in proposito entro 3 mesi.

(10) Il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto. Queste misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 ammonta a 109 937 795 EUR.

Articolo 2

Il saldo della partecipazione finanziaria della Comunità, pari a 35 507 928 EUR, sarà versato in funzione della disponibilità degli stanziamenti.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 36 dell'8.2.1994, pag. 15.
[3] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 28.
[4] GU L 6 del 12.1.1999, pag. 18.